


COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PUNTI DI ORMEGGIO AI PONTILI DEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 52 di data 29.11.2023

Sommario

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Piano comunale di ormeggio	3
Art. 4 Modalità di assegnazione.....	3
Art. 5 Modalità di presentazione della domanda e ammissibilità	4
Art. 6 Criteri di assegnazione.....	4
Art. 7 Concessione del punto di ormeggio.....	5
Art. 8 Durata della concessione	5
Art. 9 Determinazione del canone di concessione	6
Art. 10 Contrassegno.....	6
Art. 11 Modalità di utilizzo del punto di ormeggio	6
Art. 12 Divieti, obblighi e responsabilità a carico del concessionario.....	6
Art. 13 Compiti e responsabilità dell'amministrazione	7
Art. 14 Revoca, sospensione e recesso dalla concessione	7
Art. 15 Rimozione dei natanti	9
Art. 16 Sanzioni	9
Art. 17 Norme transitorie	9

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo degli spazi acquei per ormeggio a scopi sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, di natanti di proprietà, con attracco presso i pontili di proprietà del Comune di Pergine Valsugana, in ottemperanza agli atti di concessione sui beni del demanio idrico sottoscritti fra il Comune di Pergine Valsugana e la Provincia Autonoma di Trento.
2. L'Amministrazione comunale può provvedere alla gestione degli ormeggi in via diretta o mediante procedura di affidamento del servizio a terzi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 509/1997 ss.mm. per punti di ormeggio si intendono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non comportano impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Per natante da diporto si intende l'unità a remi o motorizzata con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 171/2005 ss.mm. (Codice della nautica da diporto).

Art. 3 Piano comunale di ormeggio

1. Il Comune Pergine Valsugana approva con delibera giunta il piano comunale d'ormeggio, corredato di idonee planimetrie, in cui sono indicati il contingente dei posti barca da assegnare e le categorie dimensionali previste. In ogni caso sono ammesse solamente le unità da diporto come definite dall'art. 2 comma 2 del presente regolamento.
2. Il piano d'ormeggio può riservare posti barca per l'ormeggio di natanti di persone disabili e/o per finalità di soccorso.
3. I natanti devono avere i requisiti per la navigazione sui laghi previsti dalla normativa di settore.

Art. 4 Modalità di assegnazione

1. Sulla base del piano comunale d'ormeggio e in ragione degli spazi acquei liberi l'Amministrazione comunale approva e pubblica apposito avviso.
2. Nell'avviso devono essere specificati, nel rispetto del presente regolamento:
 - l'area demaniale interessata ed il contingente dei punti di ormeggio da assegnare, con indicazione della tipologia e dimensioni dei natanti da diporto previste in relazione ai posti barca liberi, e con l'indicazione delle eventuali riserve dei posti;
 - la modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e le condizioni di ammissibilità della stessa;
 - i termini per la presentazione delle domande;
 - la durata delle assegnazioni;
 - i criteri per la formazione della graduatoria;
 - i termini entro i quali provvedere al pagamento della tariffa relativa alla prima annualità e alla presentazione della documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione.

3. All'avviso deve essere assicurata idonea pubblicità mediante pubblicazione all'albo telematico comunale e sul sito istituzionale dell'ente per almeno 20 giorni.
4. L'assegnazione del punto di ormeggio avviene a seguito dell'approvazione di apposita graduatoria da parte della Giunta comunale sulla base dei criteri stabiliti al successivo art. 6.
5. La graduatoria rimane valida fino alla scadenza della concessione stabilita dall'avviso o fino al suo esaurimento, se antecedente, ed è utilizzata, mediante suo scorrimento, per assegnare i punti di ormeggio che per qualsiasi causa si dovessero medio tempore rendere disponibili.
6. I punti di ormeggio che, successivamente all'esaurimento delle graduatorie, rimangono liberi nel periodo originario di durata della concessione sono assegnati con apposito avviso.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda e ammissibilità

1. Possono presentare domanda, compilata sul modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, i proprietari maggiorenni di natanti da diporto di tipologia e dimensioni indicate nell'avviso. Non sono ammesse domande plurime per il medesimo natante, da parte di eventuali comproprietari dello stesso e, in ogni caso, può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e per un solo natante, a pena di esclusione di tutte le domande presentate.

2. Alla domanda deve essere allegata:

- idonea autocertificazione con la quale si attestano:
 - la sussistenza dei requisiti e dei criteri richiesti per la presentazione della domanda e per la concessione del punto di ormeggio;
 - il modello del natante per il quale è richiesta l'assegnazione con le relative misure e potenza motore espressa in Kw;
 - il consenso al trattamento dei propri dati personali anche al fine dei controlli di cui all'art. 13 del presente regolamento;
 - l'eventuale disponibilità di ormeggio sul lago di Caldonazzo presso pontili di altri Comuni, circoli e/o associazioni;
- documentazione fotografica a colori del natante;
- documento comprovante l'avvenuto versamento del diritto di istruttoria a favore del Comune di Pergine Valsugana, stabilito nell'importo di euro 25,00.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti determina l'inammissibilità della domanda.

3. Coloro che, in fase di presentazione della domanda, risultino concessionari o avere la disponibilità di ormeggio sul lago di Caldonazzo presso pontili di altri Comuni, circoli e/o associazioni devono rinunciare, nel caso risultino assegnatari del punto ormeggio da parte del Comune di Pergine Valsugana, a pena di decadenza dal diritto al punto di ormeggio.

4. Ogni variazione dei dati contenuti nella domanda o nella documentazione già presentata deve essere tempestivamente comunicata.

Art. 6 Criteri di assegnazione

1. La graduatoria di assegnazione viene redatta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, secondo i criteri definiti nell'avviso, sussistenti al momento della pubblicazione del medesimo, e che, nei limiti del contingente dei posti disponibili, dovranno valorizzare in via graduata, nell'ordine:

- a) la residenza nel Comune di Pergine Valsugana;

b) per i non residenti, la proprietà/comproprietà o altro diritto reale su immobile/i sito/i nel Comune di Pergine Valsugana appartenente/i alla classificazione catastale A.

I richiedenti privi dei requisiti di cui alle precedenti lettera a) e b) sono collocati in calce alla graduatoria di cui all'art. 4 comma 4 del presente regolamento.

2. Nel caso di comproprietà del natante, ai fini della valutazione della domanda per la formazione della graduatoria, se i comproprietari possiedono requisiti diversi si tiene conto solamente del requisito di minor valore.

3. Qualora dall'applicazione dei criteri emerga una parità di posizione, con riferimento alla medesima categoria individuata dal piano di ormeggio, si procede mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica.

4. Gli ormeggi per i singoli pontili saranno assegnati a partire dal n. 1 in ordine di graduatoria.

Art. 7 Concessione del punto di ormeggio

1. L'immissione nel godimento dell'utilizzo degli spazi acquei per ormeggio del natante da diporto con attracco al pontile di proprietà comunale, con ogni suo conseguente diritto ed onere decorre dal 1° aprile successivo alla data di rilascio della concessione del punto di ormeggio e stipula del relativo contratto di concessione.

2. Il rilascio del provvedimento di concessione da parte della Direzione comunale competente è subordinato al pagamento della tariffa per la prima annualità nonché, nel caso di natante a motore, alla presentazione della seguente documentazione:

- copia della polizza di assicurazione per la copertura di responsabilità civile verso terzi intestata all'assegnatario dell'ormeggio;
- copia della dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore su apposito modello o analoga documentazione tecnica (certificato d'uso motore o documento sostitutivo)
- copia dell'atto di rinuncia dell'eventuale ormeggio in concessione o disponibilità sul lago di Caldonazzo presso pontili di altri Comuni, circoli e/o associazioni

entro i termini stabiliti dall'avviso, a pena di decadenza dal diritto al punto di ormeggio.

3. Eventuali spese, imposte e tasse conseguenti al rilascio del provvedimento e alla stipula del relativo contratto di concessione sono a carico del concessionario.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle concessioni da rilasciarsi a seguito della disponibilità di punti di ormeggio intervenuta per qualsiasi causa, con parificazione della loro durata a quella originariamente prevista nell'avviso.

Art. 8 Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita nell'avviso pubblico e non può superare il periodo di cinque anni.

2. Alla scadenza della concessione scade il diritto al godimento del punto di ormeggio.

3. La concessione cessa di produrre effetti anche in caso di morte del concessionario, tranne nel caso in cui un legittimo erede appartenente allo stesso nucleo familiare, chieda di sostituirsi al concessionario defunto fino alla scadenza naturale prevista dall'avviso, previa presentazione entro sessanta giorni dal decesso di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.

Art. 9 Determinazione del canone di concessione

1. Il canone di concessione è determinato ai sensi della normativa vigente con provvedimento annuale della Giunta comunale e viene differenziato in ragione delle differenti categorie individuate dal piano di ormeggio di cui al precedente articolo 3.
2. Il canone annuale deve essere corrisposto in via anticipata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento o entro il diverso termine assegnato nel provvedimento di concessione.
3. Il canone non è frazionabile in mensilità o comunque in un periodo inferiore all'anno; pertanto non si provvede a rimborsi o restituzioni parziali in caso di recesso o revoca dell'ormeggio.

Art. 10 Contrassegno

1. Contestualmente alla stipula del contratto di concessione è rilasciato al concessionario dell'ormeggio un apposito contrassegno il quale deve essere esposto, alla presenza di un funzionario comunale e/o della polizia locale, in evidenza sull'unità di navigazione in modo che sia agevolmente visibile anche dal pontile d'attracco.

Art. 11 Modalità di utilizzo del punto di ormeggio

1. Il concessionario non può sub-concedere, né trasferire, né volturare a qualsiasi titolo la concessione del punto di ormeggio e/o il relativo contratto di concessione, né, in ogni caso consentire, nemmeno provvisoriamente, l'uso del punto di ormeggio a terzi. È ammesso lo scambio del punto di ormeggio solo se previamente autorizzato dall'Amministrazione comunale e se compatibile rispetto al piano di ormeggio, previa specifica richiesta delle parti interessate.
2. Il concessionario non può ormeggiare un'unità da diporto diversa da quella dichiarata.
3. Il concessionario è tenuto ad utilizzare il natante in via esclusiva, con divieto di utilizzo da parte di terzi; occasionalmente l'uso è consentito ai componenti del nucleo familiare anagrafico.
4. La vendita a terzi, la co-intestazione o la sostituzione, anche di uno soltanto, degli originari comproprietari del natante da diporto oggetto di concessione comporta la perdita del punto di ormeggio concesso, salva, nel solo caso di vendita, l'ipotesi di sostituzione del natante di cui al successivo comma 5.
5. Il concessionario che intende sostituire il proprio natante con un altro deve presentare richiesta all'Amministrazione comunale, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento a causa del quale si intende procedere alla sostituzione (vendita, demolizione, permuta etc.), comunicando le dimensioni e le caratteristiche del nuovo natante. Il nuovo natante deve rientrare nella stessa categoria dimensionale del precedente.
6. Ai titolari di unità di navigazione non autorizzate è consentito solo l'ormeggio per ragioni di emergenza.

Art. 12 Divieti, obblighi e responsabilità a carico del concessionario

1. Il concessionario non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture di proprietà comunale e/o oggetto di concessione; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura e spese del concessionario.
2. Il concessionario è in ogni caso responsabile dei guasti o danneggiamenti arrecati dal suo mezzo alle strutture del pontile e agli altri natanti.

3. I proprietari di unità da diporto abbandonate, sommerse o semisommerse o comunque non autorizzate mediante idoneo titolo che occupino spazi acquei o strutture del pontile comunale, devono rimuovere urgentemente a loro cura le imbarcazioni e i relitti anzidetti.

4. L'accesso ai pontili è consentito solo ai concessionari dei punti di ormeggio e comunque a coloro che utilizzano le barche ed ai titolari di diritto di accesso espressamente autorizzati ed è riservato esclusivamente alle operazioni di ormeggio e manutenzione dei natanti.

5. Gli accessi ai pontili devono restare liberi e sgombri in tutta la loro superficie.

6. Il concessionario che accede o esce dal pontile deve avere cura di chiudere immediatamente il cancello a chiave al fine di evitare che persone non autorizzate possano entrare; colui che non provvede a chiudere il cancello nel modo prescritto è responsabile degli eventuali danni che possano essere arrecati alle barche o al pontile stesso. È inoltre vietato cedere la chiave del cancello a persone che non rientrano tra quelle autorizzate di cui al precedente co. 4.

7. Il concessionario deve posizionare obbligatoriamente sul proprio natante idonei parabordi al fine di salvaguardare la propria e i natanti vicini. Deve inoltre, prima di sciogliere gli ormeggi, accertarsi che nella zona di uscita del proprio natante non vi siano bagnanti, sub o quant'altro impedisca la normale navigazione e, soprattutto in questi casi, adottare tutte le cautele del caso.

8. Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito ai requisiti soggettivi od oggettivi intervenuti successivamente al rilascio della concessione ed a prestare la massima e pronta collaborazione, anche con rimozione temporanea del proprio natante, nel caso fosse necessario eseguire lavori di manutenzione alle strutture di proprietà comunale e/o oggetto di concessione, senza alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti per l'impossibilità temporanea di godimento del punto di ormeggio.

Art. 13 Compiti e responsabilità dell'amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale può:

a) verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione dei pontili e la costante destinazione degli stessi agli usi per i quali le concessioni sono state a suo tempo rilasciate;

b) verificare in ogni momento, tramite suoi funzionari o tramite gli agenti della Polizia Locale, l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e negli atti attuativi, compresa la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la concessione del punto di ormeggio. A tali fini all'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente presta il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche per i controlli da eseguirsi presso terzi soggetti.

2. Nessuna responsabilità, per danni o furti, viene assunta dall'Amministrazione Comunale nei riguardi dei natanti che ormeggiano ai pontili, nonché per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

Art. 14 Revoca, sospensione e recesso dalla concessione

1. Il concessionario riconosce la precarietà della messa a disposizione del bene demaniale rappresentato dalla concessione di spazio acqueo derivante dalla stessa natura discrezionale dell'atto, che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene da parte del Comune di Pergine Valsugana, qualora richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento o da motivi di pubblica utilità, di interesse idraulico o per altri giustificati motivi, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa da parte del concessionario del punto di ormeggio.

2. L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la concessione del punto di ormeggio nel caso di interventi di manutenzione straordinaria previamente non programmabili o per impreviste necessità di pubblico interesse o di sicurezza che comportino l'inutilizzabilità per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno delle strutture di proprietà comunale e/o oggetto di concessione. In tal caso, previa richiesta del concessionario, la concessione è prorogata con esonero dal pagamento della tariffa già versata per il periodo di sospensione, per un lasso di tempo corrispondente a quello di inutilizzabilità, senza alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti da parte del concessionario.

3. Il concessionario può recedere dal contratto di concessione previo preavviso scritto che deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza dell'annualità ed ha effetto dalla annualità successiva.

4. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso per la rimanente parte dell'anno per cui sia stata pagata la quota di ormeggio.

5. L'amministrazione revoca il provvedimento di concessione con conseguente risoluzione di diritto del relativo contratto di concessione nei seguenti casi:

- a) la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in sede di domanda;
- b) l'utilizzo del punto di ormeggio per scopi diversi rispetto a quelli di cui all'art. 1 del presente regolamento e comunque per attività aventi scopo di lucro o natura commerciale;
- c) l'intestazione della polizza di assicurazione di cui all'art. 7 comma 2 a soggetto diverso dal concessionario del punto di ormeggio;
- d) il mancato pagamento delle spese di cui all'art. 7 comma 3 entro il termine assegnato o del canone di concessione entro la scadenza di cui all'art. 9;
- e) l'omessa visibile esposizione del contrassegno o l'assenza o mancata collaborazione in occasione delle operazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento;
- f) il mancato utilizzo continuativo del punto di ormeggio assegnato;
- g) l'attracco al pontile di una unità da diporto diversa rispetto a quella dichiarata;
- h) l'esecuzione di modifiche alle strutture del pontile comunale e/o oggetto di concessione e/o reiterati danneggiamenti alle medesime o ai natanti di altri concessionari attraccate al pontile;
- i) l'avvenuta co-intestazione o la sostituzione, anche di uno soltanto, degli originari comproprietari, o la vendita o comunque la perdita della proprietà del natante;
- l) la violazione delle disposizioni in merito ai divieti di sub-concessione, trasferimento, voltura della concessione di ormeggio e/o del relativo contratto di concessione o di consenso all'utilizzo di terzi del punto di ormeggio ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
- m) l'abbandono del natante e/o la sua omessa rimozione;
- n) l'omessa rimozione del natante sommerso o semisommerso;
- o) il mancato integrale risarcimento dei danni arrecati al pontile e alle strutture ivi presenti di proprietà pubblica;
- p) l'ingiustificata mancata collaborazione o opposizione all'effettuazione dei controlli anche sul posto da parte dell'Amministrazione comunale, nonché la revoca da parte del concessionario del consenso al trattamento dei propri dati personali anche per controlli da eseguirsi presso terzi soggetti ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento;
- q) la reiterata inosservanza, da parte del concessionario, delle altre disposizioni contenute nel presente regolamento e negli atti attuativi.

6. L'Amministrazione comunale, nei casi di cui sopra, contesta al concessionario l'inadempimento o le violazioni riscontrate mediante lettera raccomandata o pec, assegnando un termine di quindici giorni per le controdeduzioni e contestualmente, ove pertinente, un termine per l'adempimento non superiore a 30 giorni, decorsi i quali, senza che il concessionario abbia fornito adeguate giustificazioni e/o adempiuto, è pronunciata la revoca della concessione del punto di ormeggio e la risoluzione di diritto del relativo contratto di concessione.

7. Entro trenta giorni dalla comunicazione della rinuncia o revoca della concessione del punto di ormeggio, il concessionario deve restituire il contrassegno e rimuovere il natante dal pontile. In caso di inadempienza, si applica l'art. 15 del presente regolamento.

Art. 15 Rimozione dei natanti

1. Nei casi di cui agli artt. 12 comma 3 e 14 comma 7, o comunque di ordine comunale di rimozione, in assenza di mancato adempimento spontaneo, l'Amministrazione comunale notifica al concessionario del punto di ormeggio o al proprietario del natante diffida a rimuovere l'imbarcazione entro quindici giorni. Nell'impossibilità di risalire in maniera certa ed inequivocabile alla identificazione del soggetto responsabile, l'Amministrazione pubblica all'albo pretorio e nei pressi dell'accesso al pontile interessato, apposito avviso per la rimozione del natante entro quindici giorni dalla pubblicazione.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato i natanti ed i relitti sono rimossi d'ufficio e l'Amministrazione dà notizia agli interessati, nei modi previsti dal precedente comma 1, dell'avvenuta rimozione, del luogo in cui il natante è custodito, delle modalità di rilascio dello stesso e del costo delle operazioni di rimozione e di deposito, la cui corresponsione è richiesta ai fini del rilascio, con diritto di ritenzione ai sensi degli art 2756 e 2761 comma 4 del Codice civile.

3. Per la fattispecie disciplinata dall'art. 8 comma 3 del presente regolamento, nel caso di scadenza del termine di sessanta giorni dal decesso del concessionario del punto di ormeggio, senza che alcun erede abbia presentato la richiesta di subentro nella concessione si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 16 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento che non comportino la revoca della concessione è punita, ai sensi della legge 689/1981, con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00. Eventuali scritti difensivi o il rapporto previsto nella citata legge possono essere presentati, entro i termini di legge, al Sindaco del Comune di Pergine Valsugana.

2. Resta ferma l'eventuale applicazione degli artt. 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Art. 17 Norme transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la delibera con la quale è stato approvato.

2. Il presente regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano la concessione degli spazi di ormeggi, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

3. I titolari di posto ormeggio la cui assegnazione scade il 31 marzo 2024 e che non risultano concessionari a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente regolamento, sono

tenuti a rimuovere le proprie imbarcazioni dai pontili comunali entro e non oltre la suddetta data di scadenza.

4. Il presente regolamento non si applica alle concessioni per la gestione di pontili per ormeggi stipulate con soggetti diversi dalle persone fisiche, anche se in scadenza al 31 dicembre 2023.